

COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE

DELLA SALA ESPOSITIVA 'SPAZIO ARTE' A FARA GERA D'ADDA

L'anno, addì del mese di presso il Municipio di Fara Gera d'Adda,

Tra la Dott.ssa Orsola Alfano, domiciliata per la carica ricoperta presso la sede municipale, la quale interviene in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del **COMUNE DI FARA GERA D'ADDA** (C.F.: 00294190160), in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo, come da decreto sindacale prot. n. del - Reg. Decreti. n. - **(Concedente)**;

E il Sig., nato a il, nella sua qualità di Presidente del, con sede in - Via (Codice Fiscale:) - **(Concessionario)**,

PREMESSO

- Che il Comune di Fara Gera d'Adda è proprietario dell'immobile presso il quale si trovano, tra l'altro, i locali destinati spazio espositivo, sito in Fara Gera d'Adda - Via Longobardica n. 1;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 11.06.2020 è stato approvato il REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA SALA ESPOSITIVA "SPAZIO ARTE", disciplinante il funzionamento e l'organizzazione dello spazio espositivo di proprietà comunale;
- che è volontà dell'Amministrazione Comunale concedere la gestione dello spazio prioritariamente ad organizzazioni di volontariato, ad associazioni di promozione sociale e associazioni riconosciute o non riconosciute in possesso dei requisiti di cui alla lettera A) dell'art. 3 del Regolamento citato, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge, di definizione degli elementi essenziali della concessione, delle modalità e dei criteri generali per la sua assegnazione e di approvazione dello schema di convenzione regolante i rapporti tra le parti;

- Che con determinazione n. in data è stata indetta una procedura esplorativa ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione della sala espositiva Spazio Arte per lo svolgimento di attività (mostre/eventi ad ingresso libero e gratuito) volte a promuovere le arti visive nelle varie forme (pittura, disegno, grafica e incisione, arte digitale, fotografia d'arte, arti plastiche, scultura, architettura) come linguaggio artistico, culturale, formativo, di socializzazione e d'incontro;
- Che sono pervenute entro il termine del, fissato nell'avviso pubblico, le seguenti domande di partecipazione
- Che con verbale in data la Commissione ha preso atto delle manifestazioni di interesse ed ha ritenuto idonea quella presentata da
- Che con determinazione Reg. Sett. Amm. n./....., è stata affidata la concessione a per la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione;

Ciò premesso

tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. La convenzione ha per oggetto la gestione delle attività culturali presso la sala espositiva Spazio Arte, sita in Fara Gera d'Adda Via Longobardica n. 1, di cui alla **planimetria allegata sub lett. A)**, e relativi impianti/attrezzature presenti al momento della firma della convenzione, per lo svolgimento di mostre, installazioni ed esposizioni artistiche proposte e promosse dal soggetto gestore stesso o proposte da terzi o dall'Amministrazione Comunale;

Art. 2 - Assegnazione della concessione

1. La concessione è assegnata, a seguito della manifestazione di interesse ricevuta da....., previa idonea pubblicizzazione sul sito istituzionale indirizzata a:

organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni riconosciute o non riconosciute con sede legale od operativa nel territorio comunale o della Regione Lombardia e in possesso dei requisiti di cui alla lettera A) dell'art. 3 del Regolamento;

2. Il Concessionario dichiara espressamente di aver constatata la consistenza e di aver verificato lo stato dell'immobile concesso e descritto nel verbale di consegna sottoscritto dai rappresentanti delle parti, che farà parte integrante della presente convenzione. In caso contrario, nessuna eccezione o pretesa potrà essere mossa nei confronti del Concedente.

Art. 3 – Durata

La durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre) con decorrenza **dal** **e fino al**, termine in cui il rapporto cesserà senza obbligo di formale disdetta.

La concessione potrà essere eventualmente prorogata per un periodo non superiore a quello di cui sopra, previa deliberazione di Giunta Comunale e formale accordo.

Art. 4 – Canone di Concessione

Non è dovuto dal Concessionario alcun canone di concessione.

Art. 5 – Spese, imposte e gravami

Le imposte strettamente riferibili alla proprietà degli immobili concessi sono a carico del Comune.

Le spese di allacciamento dalla rete pubblica fino ai contatori acqua potabile ed energia elettrica saranno a carico del Comune Concedente così come l'intestazione delle utenze per tutta la durata della concessione.

Art. 6 - Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto a presentare annualmente **entro il** _____ una proposta culturale di massima con relativa bozza di calendario e ad utilizzare i locali per le

finalità descritte nel progetto, provvedendo agli allestimenti necessari a renderlo fruibile per gli scopi prefissati, senza nulla chiedere o pretendere dall'Amministrazione Comunale;

2. Al Concessionario compete la completa organizzazione, in collaborazione con l'eventuale soggetto proprietario delle opere o suo esecutore, e promozione delle iniziative programmate e preventivamente concordate con l'A.C. Concedente;

3. Il Concessionario dovrà provvedere all'apertura e chiusura dello Spazio in occasione delle iniziative, sia di quelle organizzate direttamente dallo stesso sia di quelle promosse dall'Amministrazione Comunale Concedente o da altri soggetti ai quali l'A.C. ha concesso lo spazio;

4. Il Concessionario si impegna a garantire l'apertura dello spazio, in occasione di mostre/esposizioni/iniziative, per un minimo di tre giorni settimanali e tre ore giornaliere;

5. Entro il mese di febbraio il Concessionario dovrà presentare all'Amministrazione Comunale Concedente un rendiconto economico delle attività e delle manifestazioni svolte, durante l'anno solare precedente, comprensivo sia delle entrate sia delle spese sostenute e sarà tenuto a verificare i risultati dei programmi operativi predisposti in base al progetto culturale di gestione, attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con il Responsabile del Comune e l'Assessorato alla Cultura;

6. Compete inoltre al Concessionario la pulizia sommaria delle sale durante il periodo di svolgimento delle mostre/iniziative;

7. Infine il Concessionario dovrà:

- rispettare e farsi carico di far rispettare anche a terzi le normative nel tempo vigenti in materia di sicurezza e incolumità della persona;

- comunicare, appena avuta conoscenza, l'eventuale necessità di interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria dei locali e/o delle attrezzature/mobili in dotazione.

8. Al termine del presente rapporto il Concessionario dovrà riconsegnare al Concedente tutti i beni originari del presente accordo in perfetta condizione ed efficienza, manutenzione e decoro. All'uopo verrà effettuato un sopralluogo, con stesura di verbale, in contraddittorio fra Concessionario ed Uffici Comunali per constatare lo stato dell'impianto.

11. Il Concessionario dovrà stipulare, a sue spese, polizza assicurativa che copra ogni tipo di responsabilità inerenti alle proprie attività. L'Amministrazione Concedente, dal canto suo, stipulerà polizza assicurativa relativa alle strutture ed agli impianti per la responsabilità civile verso terzi.

12. L'utilizzo dei locali e relativi impianti/attrezzature/mobili non può essere contrario ai fini propri di un edificio pubblico destinato a scopi culturali, formativi ed educativi.

Art. 7 - Obblighi del Concedente

L'Amministrazione Comunale Concedente si farà carico:

- della pulizia straordinaria prima di ogni esposizione;
- delle spese generali di funzionamento degli spazi (utenze di elettricità, acqua, riscaldamento e rifiuti);
- della manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle attrezzature/mobili, che ne fanno parte e agli oneri relativi alla sicurezza (es. manutenzione e verifica dispositivi antincendio, estintori, uscite di sicurezza ecc.).

In caso di iniziative di particolare rilevanza ed interesse, L'Amministrazione Comunale Concedente potrà intervenire con la realizzazione del materiale promozionale o con altri interventi da concordare di volta in volta.

Art. 8 - Danni

L'Amministrazione Comunale Concedente provvederà alla assicurazione globale del fabbricato e quindi alla copertura assicurativa della responsabilità civile derivante da eventuali danni causati dalla sola proprietà dell'immobile.

L'Amministrazione Comunale Concedente declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni subiti dalle opere; le stesse potranno essere eventualmente coperte da apposita polizza assicurativa da parte degli artisti/proprietari delle opere (o esecutori di questi ultimi); declina inoltre ogni responsabilità in ordine alla gestione ed organizzazione delle mostre/eventi.

Gli espositori restano pertanto gli esclusivi responsabili per qualsiasi danno possa derivare a terzi per la conduzione dell'esposizione.

In particolare gli artisti/proprietari delle opere (o esecutori di questi ultimi) si faranno carico:

- della responsabilità della custodia dei locali Spazio Arte e delle eventuali opere artistiche, rispondendo in solido con gli esecutori materiali per eventuali danni subiti dall'immobile, compresi attrezzature/mobili/arredi e pertinenze. (E' fatto divieto di affiggere chiodi, ganci, tasselli, adesivi di qualsiasi genere. Qualora vi siano esigenze espositive diverse, le modalità d'intervento vanno concordate con il Comune o soggetto gestore. Non possono essere eseguiti duplicati delle chiavi dei locali di che trattasi. In ogni caso i locali dello spazio espositivo devono essere restituiti nelle medesime condizioni in cui erano stati consegnati, salvo diversi accordi con il Comune e soggetto gestore).
- della responsabilità per qualsiasi danno causato a terzi dal soggetto espositore o esecutore materiale esposizione o subito dallo/dagli stesso/i e in generale di tutte le responsabilità civili e penali connesse alla conduzione dell'evento e uso dei locali Spazio Arte. Resta salva la facoltà, nel loro interesse di stipulare apposita polizza assicurativa.
- del rispetto delle disposizioni vigenti in materia ivi comprese quelle sanitarie.

Art. 9 – Ingresso alle mostre e/o eventi

L'ingresso alle mostre e/o eventi dovrà essere libero e gratuito. Nei locali è fatto divieto di commercio di opere o di altri beni.

Nell'ambito della concessione della gestione l'Amministrazione Comunale si riserverà la facoltà di utilizzare lo spazio per proprie iniziative per una percentuale massima del 25% (numero giorni massimo annuale) con calendario da concordare col soggetto gestore Concessionario.

Gli orari di ingresso, in occasione di mostre o altre particolari iniziative, saranno definiti col progetto e il calendario proposti dal gestore Concessionario, approvati dall'Amministrazione Comunale, per un minimo di 3 giorni settimanali e 3 ore giornaliere.

E' rigorosamente vietato al pubblico toccare le opere esposte, fumare e compiere qualsiasi altro atto che possa portare danno o mettere in pericolo le opere esposte nonché recare disturbo agli altri visitatori.

Art. 10 - Sospensione della concessione

1. L'Amministrazione Concedente può sospendere temporaneamente la validità della concessione e/o potrà subire limitazioni in caso di urgente necessità di utilizzo dei locali da parte della stessa o di altro soggetto dalla stessa appositamente autorizzato.

Art. 11 - Revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale Concedente si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la concessione:

- qualora l'attività di implementazione del progetto proposto dal soggetto gestore ed approvato dall'Amministrazione non sia rispondente/conforme ai risultati attesi senza che per ciò il gestore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro.
- a seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento o nella presente convenzione, fermo restando l'obbligo per il Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
- per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il Concessionario.
- in caso di danni intenzionali o derivati da colpa grave alle strutture/impianti/mobili.

Il soggetto gestore Concessionario potrà in qualsiasi momento recedere dall'accordo con un preavviso di almeno 60 giorni da presentare all'ufficio protocollo del Comune in forma scritta.

Art. 12 – Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra il Concedente e il Concessionario, in ordine all'esecuzione della presente convenzione, verrà deferita al Tribunale di Bergamo.

Art 13 – Allegati

Fanno parte integrante della presente convenzione:

- la planimetria dei locali (all. sub lett. A);
- verbale di consegna;

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Sono a carico del Concessionario tutte le imposte e tasse e spese relative e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione in caso d'uso.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO (Concedente)

Dott.ssa Orsola Alfano

IL PRESIDENTE / LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE (Concessionario)
